

TRASMISSIONE VIA PEC

Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare - DVA – DIV. III
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA
aia@pec.minambiente.it

Copia ARPA FVG
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
del Friuli Venezia Giulia
Via Cairoli, 14 - 33057 Palmanova (UD)
arpa@certregione.fvg.it

ARPA Dipartimento di Trieste
arpa.ts@certregione.fvg.it

RIFERIMENTO: Decreto autorizzativo DVA-2010-1005 del 28 dicembre 2010 DEC-MIN-2013-230 del 06 agosto 2013 Centrale Termoelettrica Acciaieria ARVEDI S.p.A. (ex Elettra produzione Srl), Via di Servola, 1 Trieste (TS).

OGGETTO: Esito visita ispettiva ordinaria effettuata ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e smi in data 29-31 maggio 2018 - Accertamento violazioni e proposta di diffida.

Nelle giornate dal 29 al 31 maggio 2018, secondo quanto disposto nella programmazione 2018 dei controlli agli impianti statali soggetti ad AIA, è stata effettuata la visita ispettiva ordinaria presso la centrale termoelettrica della società Acciaieria ARVEDI S.p.A. (ex Elettra produzione Srl) sita a Trieste (TS).

La visita ispettiva ha riguardato la verifica degli autocontrolli e della documentazione inerente gli adempimenti alle prescrizioni autorizzative ed ha comportato sopralluoghi su talune aree dello stabilimento. In particolare, nel corso delle verifiche sono emerse delle non conformità relative ai seguenti aspetti:

1. in relazione alle prescrizioni di monitoraggio e controllo per le emissioni in aria, è stata approfondita la gestione dello SME, riscontrando la mancata applicazione di quanto previsto al § 6.5 della norma UNI EN 14181 per l'assicurazione della qualità dei dati misurati con lo SME;
2. in relazione alle prescrizioni relative alla gestione dei rifiuti, è stata effettuata una verifica sulle modalità di gestione del rifiuto CER 19.08.14 (Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19.08.13), riscontrando la mancata registrazione sul registro di carico/scarico rifiuti dei quantitativi del rifiuto prodotto, stoccato all'interno di due cassoni scarrabili presenti presso il deposito temporaneo di rifiuti n. 1. In particolare, dalle verifiche documentali relative alla gestione dei rifiuti effettuate il 31 maggio 2018, è emerso che nel 2018 non sono state registrate, sul relativo registro, operazioni di carico e scarico del rifiuto CER 19.08.14 e che l'ultima operazione di scarico registrata risale al 04/09/2017 (n. registro 17/583) per un quantitativo pari a 7300 Kg (a destino verificati 7220 Kg), associata alle operazioni di carico n. 222 del 14/04/2017 (1700 Kg stimati) e 582 del 4/09/2017 (5600 Kg stimati). Nel corso della verifica il Gruppo ispettivo del 29-31 maggio 2018 ha richiesto, con riferimento al verbale di sopralluogo del 30/05/2017, di quantificare il rifiuto CER 19.08.14 (sia in termini di peso che di volume) stoccato all'interno dei 2 scarrabili presenti nell'area del deposito temporaneo. In merito a questo, il Gestore con comunicazione DIR/AA/066-18/VD ha dichiarato di aver smaltito il rifiuto CER 19.08.14, a valle della verifica ispettiva, ed esattamente il 06/06/2018 circa 20 tonnellate (20380 kg) e circa 9 tonnellate (9240 kg) il 12/06/2018 dello stesso rifiuto.

Ad esito delle suddette attività, si accerta con la presente, d'intesa con ARPA FVG, la violazione delle seguenti prescrizioni dell'atto autorizzativo in riferimento:

- 1) violazione della prescrizione di cui al § 8, secondo capoverso, pag. 29 del PMC, parte integrante del Decreto di Autorizzazione, relativa all'adeguamento dello SME alla Norma UNI 14181, per l'assicurazione della qualità dei dati misurati con lo SME, in particolare per la mancata applicazione di quanto previsto al § par. 6.5 della norma UNI EN 14181;
- 2) mancato rispetto dell'art. 190, comma 1-quater, punto a) del D.Lgs. 152/2006 e smi, richiamato al § 9.8, secondo capoverso, pag. 73 del Parere Istruttorio Conclusivo.

Per la violazione di cui al citato punto 2, il Gestore ha dato evidenza, mediante trasmissione dei formulari rifiuti, dell'avvenuto smaltimento del rifiuto CER 19.08.14, specificando i quantitativi prodotti e avviati a smaltimento.

Per le violazioni di cui sopra lo scrivente Servizio, ai sensi dell'art. 29-*decies* comma 6, propone a Codesta Autorità di diffidare il Gestore affinché:

- a) effettui le prove di QAL 2 entro 30 giorni dalla messa a regime dell'altoforno, attualmente fuori servizio per attività di manutenzione straordinaria, in modo da eseguire le prove di QAL 2 con l'assetto di combustione previsto nelle condizioni di marcia ordinaria della centrale, che brucia i gas siderurgici (provenienti dal relativo stabilimento siderurgico) insieme al gas metano;
- b) si adegui immediatamente alle registrazioni, sul relativo registro di carico/scarico, dei quantitativi dei rifiuti prodotti entro i 10 giorni lavorativi dalla loro produzione.

In riferimento all'art. 29-*decies* comma 9, si comunica altresì che le violazioni di cui ai punti 1) e 2) non sono state accertate precedentemente nel corso dell'ultimo anno (*inteso come i 365 giorni precedenti all'accertamento*).

Eventuali ulteriori comunicazioni potrebbero emergere a seguito della valutazione di ulteriori documenti inviati dal Gestore.


In considerazione del regime sanzionatorio dell'articolo 29-*quattordices* del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 46 del 4 marzo 2014, ed alla luce delle valutazioni introdotte con la presente nota informativa, salvo diversa disposizione di Codesta Autorità Competente, lo scrivente Servizio, d'intesa con ARPA FVG, ritiene di dover procedere all'applicazione del comma 2 del medesimo articolo 29-*quattordices*, con la conseguente trasmissione del verbale di accertamento e contestazione della violazione amministrativa ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689, per l'inosservanza delle prescrizioni di cui ai sopracitati punti.

Con i migliori saluti.

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile

Dr. Ing. Gaetano Battistella



Allegati:

- All.1 - Verbale di inizio visita ispettiva
- All.2 - Verbali di svolgimento visita ispettiva
- All.3 - Verbale di chiusura visita ispettiva